

**ALLEGATO**

**COMUNE DI ALTILIA**  
PROVINCIA DI COSENZA

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA**

**DEI CONCORSI**

**In applicazione del DPR 16 giugno 2023 n. 82, in vigore dal 14 luglio 2023**

## TITOLO 1° - reclutamento e selezione del personale -

### Art. 1. - Norme per l'accesso all'impiego

- a) Il reclutamento del personale comunale avviene, *con contratto individuale di lavoro* sia a tempo determinato che indeterminato, mediante:
- a) concorso per esami;
  - b) concorso per titoli ed esami;
  - c) corso-concorso.
- 1- Concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso – concorso, per praticantato, per selezione mediante lo svolgimento di prove volte ad accertare la professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, con l'ausilio, anche di sistemi automatici, giusto articolo 35, 35ter e 35 quater del DLGS n. 165/201 e smi.
- 2- I concorsi per esami consistono:
- a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore, oggi categoria D, in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e s'intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
  - b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria, oggi categorie B e C: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
- 3- Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla

- normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro e previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;
- 4- Mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1° della legge 2 aprile 1968, n. 482<sup>1</sup> e successive modifiche ed integrazioni.
  - 5- Attraverso l'applicazione dell'articolo 9 della legge 3/01 (utilizzo graduatorie di altri enti).
  - 6- Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso.
  - 7- Ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.
  - 8- Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3<sup>2</sup>, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento ***non si applicano*** al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.»;
- b) Il concorso pubblico deve svolgersi con le modalità che garantiscano l'imparzialità l'economicità e la celerità d'espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati;
  - c) Con le medesime procedure e modalità di cui ai precedenti commi 1° e 2° del presente articolo, è reclutato il personale a tempo parziale (part - time) di cui alla legge 29 dicembre 1988, n° 554<sup>3</sup> e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2. - Copertura dei posti disponibili -**

Le procedure di reclutamento sono indette con deliberazione di massima della Giunta Municipale per i posti che risultano vacanti alla data della deliberazione del bando di concorso e per quelli che risulteranno tali per effetto di cessazione di servizio per qualsiasi causa nei dodici mesi successivi alla data del bando, dopo averne dato

---

<sup>1</sup> Legge 2 aprile 1968, n. 482 (in Gazz. Uff., 30 aprile 1968, n. 109). Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

<sup>2</sup> Articolo 3 Personale in regime di diritto pubblico - (Art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998)

<sup>3</sup> Legge 29 dicembre 1988, n. 554 (in Gazz. Uff., 2 gennaio 1989, n. 1). Disposizioni in materia di pubblico impiego. Ora nel Decreto Legislativo, n. 165\01

comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla sezione regionale per l'impiego, per il principio della mobilità esterna di cui all'articolo 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/01 e smi., ed agli Enti contermini per come prescrivono le code contrattuali vigenti. Trascorsi vanamente 20 giorni<sup>4</sup>, dalla Comunicazione agli enti cui sopra, l'Amministrazione può bandire il concorso pubblico, pubblicando il bando stesso sul sito istituzionale dell'Ente per come modificato dall'articolo 3 del DPR n. 82/2023.

I posti disponibili di cui al precedente comma, detratte le quote destinate alle riserve di legge, devono essere coperti entro *sei mesi* dalla data del relativo bando, ovvero dalla data cui si svolge la prima prova scritta, e sempre che risultano nel piano triennale delle assunzioni a norma dell'articolo 39 comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449<sup>5</sup>.

### **Art. 3. - requisiti generali per l'accesso all'impiego -**

#### **a) Possono accedere agli impieghi del Comune, tutti coloro in possesso dei sotto - elencati requisiti:**

- 1- Cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Comunità Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM. 7 febbraio 1994<sup>6</sup>;
- 2- Aver compiuto il 18° anno d'età. Non viene fissato alcun altro limite d'età, per come prescrive l'articolo 3 comma 6 della legge 127/97<sup>7</sup>, salve eventuali deroghe;
- 3- Il personale di ruolo collocato in disponibilità per soppressione del posto d'organico o licenziato per soppressione o scioglimento dell'Ente. Di tale diritto il personale stesso può valersi fino al compimento del biennio successivo alla data di licenziamento;
- 4- Godimento dei diritti politici;
- 5- Idoneità fisica all'impiego, avendo l'Amministrazione la facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori dei concorsi;

---

<sup>4</sup> Per come modificato dal comma t) dell'articolo 1 sub 7 del DPR 82/2023: «Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in otto e venti giorni».

<sup>5</sup> Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 1997, n.302, s. o.). Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica **Art. 39.** Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time. 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente, con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono *tenuti alla programmazione triennale* del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

<sup>6</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174 (in Gazz. Uff., 15 marzo 1994, n. 61). Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche

<sup>7</sup> Legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1997, n. 113, s.o.). Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo **Art. 3.** Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione. **Comma 6.** La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni *non è soggetta a limiti di età*, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

- 6- Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo la vigente normativa legislativa, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali territoriali;
- 7- Per i *candidati non cittadini italiani* e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza
- 8- Titolo di studio richiesto ed altri eventuali requisiti, attitudini o titoli speciali previsti per l'accesso alla posizione di lavoro, stabiliti dal regolamento degli Uffici e dei servizi e/o altri requisiti precisati nel bando é:
- a- Per la exVIII q.f., oggi categoria D ed appartenenti all'Area dei Funzionari, ad integrazione delle norme del DPR. 347\83<sup>8</sup> (all. A) si riconferma che il titolo di studio deve essere il diploma di laurea vecchio ordinamento, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso alle quali è richiesto specifico titolo di studio o titolo abilitante, o 5 anni d'iscrizione ai relativi albi di categoria, o esperienze di servizio per analogo periodo di 5 anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentati e giusto *art. 3 comma 8 della legge 127/97* che prevede la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa da quella richiesta nel bando;
- La laurea breve non da diritto alla partecipazione alla selezione per la categoria D.**
- b- Per la ex VI q. f., oggi categoria C, Area degli Istruttori esperti, diploma di istruzione di 2° per tutti i posti ricadenti in questo livello funzionale ed anche per i posti di Istruttore di Vigilanza, istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del DPR. 268\87<sup>9</sup> confermato dall'art. 29 del DPR. 494\87, e riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e/o superato con profitto i corsi di formazione e di aggiornamento istituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986 n° 65<sup>10</sup>, o altri corsi speciali; tale norma va estesa anche a dipendenti che hanno frequentato con profitto corsi di terminalisti di computer;
- c- Per la exV q.f., oggi categoria B, Area Esperti: ad integrazione delle norme del DPR 347\83 (all. A), il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno è il

<sup>8</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 (in S. o alla Gazz. Uff. n. 197, del 20 luglio). Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali

<sup>9</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 (in 2° Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., del 11 luglio, n. 160). Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali. **Art. 21.** Strutture organizzative degli enti. Comma 6 – In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttori di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nei limiti del 30% nei comuni di 1.A e per i restanti del 20%, arrotondando all'unità superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale (art. 29 DPR.494/87).

<sup>10</sup> Legge 7 marzo 1986, n. 65 (in Gazz. Uff., 15 marzo 1986, n. 62). Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale **Art. 6.** Legislazione regionale in materia di polizia municipale.

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché, la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano, invece, invariate le altre norme per l'accesso alla V q. f., anche in applicazione del DPR. 333/90<sup>11</sup> e dei C.C.N.L. recepiti dai Decreti del Presidente della Repubblica, allorché, il particolare profilo professionale richieda abilitazioni le quali possono surrogare il titolo di studio di 2° grado, quali il possesso della patente di guida QCC, atto all'abilitazione della conduzione di mezzi pesanti e/o scuolabus;

- d- In forza dell'articolo 29 delle Code contrattuali vigenti, per quanto attiene la funzione di Coordinatore di vigilanza, collocato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, si fa deroga al titolo della Laurea, in fase di prima applicazione, in forza dell'articolo quattro (4) comma 3 del Vigente Contratto collettivo di Lavoro (1998-2001) nonché dell'articolo 91 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000. Comunque il coordinatore di vigilanza per poter accedere alla categoria D deve possedere il diploma di secondo grado. Per l'accesso dall'esterno alla categoria D quale responsabile dell'area di vigilanza il candidato deve essere in possesso del diploma di Laurea in: Giurisprudenza e/o Scienze politiche; Ingegneria nonché in Scienze economiche e sociali;

I requisiti previsti dal precedente comma 1° devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso o nell'avviso di selezione pubblica per la presentazione della domanda d'ammissione o alla data della richiesta all'ufficio di collocamento nei casi di reclutamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56<sup>12</sup>, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del bando o dell'avviso di cui sopra;

**Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni:**

- a. coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

---

<sup>11</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 (in Gazz. Uff., 19 novembre 1990, n. 270, s.o.). Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

<sup>12</sup> Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in Gazz. Uff., 3 marzo 1987, n. 51). Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

- c. coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
- d. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.»;

#### **art. 4 - Riserva di posti a personale interno**

Nell'ambito dei posti disponibili per ciascuna categoria, come definiti nel precedente articolo 2, i posti possono essere riservati al personale interno in servizio di ruolo, nella misura del 50%, che hanno seguito un percorso formativo unicamente all'interno dell'ente e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;

Le procedure per accedere ai posti con progressione verticale sono quelle riportate nel regolamento degli Uffici e dei Servizi, all'atto vigente presso questo Ente e nel rispetto del CCNL comparto regioni enti locali (2018-2021) nonché del D. L. n. 80/2021.

*Fino al 31 dicembre 2026, possono procedere nei limiti dei posti disponibili, giusto D. L. n. 44 comma 5) del 22 aprile 2023, previa prova colloquio selettivo alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, qualora nel predetto termine abbia maturato trentasei mesi di servizio, anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che intende procedere all'assunzione e che sia stato assunto a tempo determinato, attraverso prove concorsuali.*

#### **art. 5 - Bando di concorso**

La volontà dell'amministrazione di dar luogo alla procedura concorsuale assunta e manifestata con atto della giunta comunale, conferendo mandato alla struttura burocratica competente per i provvedimenti conseguenziali.

Il responsabile del servizio o il Segretario dell'Ente con propria determinazione indice la procedura concorsuale ed approva il relativo bando.

Il contenuto del bando è vincolante per l'amministrazione, per i candidati, per la commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nella procedura concorsuale. Il bando di concorso non può essere modificato se non per deliberazione

della giunta adottata prima della scadenza del termine ultimo per la partecipazione al concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione delle istanze per un intervallo temporale pari a quello già trascorso dalla data del bando.

Contestualmente all'approvazione del bando su segnalazione della Giunta, il responsabile del servizio, deve nominare la Commissione esaminatrice.

Copia del bando è affissa all'Albo Pretorio e negli spazi pubblici predisposti dalla Civica Amministrazione all'interno del proprio territorio.

Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

### **Il bando di concorso deve indicare:**

- a- La tipologia dell'Ente;
- b- La qualifica, il profilo professionale, la categoria e l'area funzionale cui il profilo stesso appartiene, per il quale, è indetta la prova selettiva;
- c- Il numero dei posti messi a concorso, con eventuale indicazione della possibilità di elevazione del numero stesso a seguito di vacanze nei dodici mesi successivi alla data del bando, giusto quanto previsto dall'art. 2;
- d- Il numero dei posti riservati al personale in servizio presso l'ente, alle condizioni, modalità e limiti fissati nel presente regolamento;
- e- Il trattamento economico lordo connesso ai posti messi a concorso con l'indicazione specifica di tutti gli emolumenti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- f- I requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione dall'estero;
- g- I requisiti e le condizioni riferiti alla partecipazione del personale interno;
- h- Il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
- i- I documenti e titoli da allegare alla domanda e quelli da prodursi dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;
- j- L'ammontare ed il modo di versamento della tassa di partecipazione al concorso; L'amministrazione può fissare un contributo di ammissione per ciascun candidato non superiore a 10 euro per i concorsi per il personale non dirigenziale e di importo compreso tra i 10 e i 15 euro per i concorsi per il personale dirigenziale.»;
- k- Il programma delle prove di esame;
- l- L'applicazione o meno al concorso delle disposizioni in favore delle categorie protette, previste nell'art. 5 della Legge 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;



- m- requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
- n- il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
- o- i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
- p- le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;
- q- fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;
- r- L'Ente può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
- s- I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6.
- t- Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del

reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.»;

Ogni altra prescrizione e notizia ritenuta

#### **art. 6 Domanda di ammissione al concorso: presentazione e contenuto**

Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere spedita esclusivamente, a pena di decadenza, entro il termine ultimo fissato nel bando, al portale unico del reclutamento e/o tramite posta certificata alla Segreteria dell'Ente che ha bandito la selezione.

Ai fini del rispetto del termine di scadenza dell'inoltro della domanda di partecipazione fa fede la data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.

Il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

Qualora il termine ultimo di scadenza sia festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Qualora si voglia partecipare tramite il portale InPa, per come modificato l'articolo 4, bisogna tener conto che:

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it) sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando:

- i) il cognome, il nome, il codice fiscale;
- ii) il luogo e la data di nascita;
- iii) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di

essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;

- iv) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- v) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- vi) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- vii) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- viii) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;
- ix) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
- x) La propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli uomini);
- xi) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

I candidati interni dovranno indicare la data di assunzione in servizio, la qualifica funzionale ed il profilo professionale di appartenenza e la data d'inquadramento dei medesimi:

- a) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
- b). La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- c). Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.

d). Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

e). Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, **almeno quindici giorni prima** della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

f). Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

La firma del candidato, da opporre in calce alla domanda, **non deve essere autenticata**, giusto art. 3 comma 5 della legge 127/97.

L'amministrazione, non assume responsabilità alcuna per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da indicazioni inesatte del recapito da parte del candidato o per la mancanza oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né, eventuali disguidi.

**Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:**

- a- La ricevuta del versamento alla tesoreria comunale o del vaglia postale in favore della stessa tesoreria, comprovante il versamento della tassa concorso;
- b- Il titolo di studio richiesto, in originale o copia autenticata. È consentita la presentazione, con gli stessi effetti, di un certificato delle autorità scolastiche competenti nel caso in cui il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato. Tale certificato sarà ritenuto sostitutivo a tutti gli effetti di legge del titolo originale solo nel caso in cui dal certificato risulti la prescrizione del mancato rilascio dell'originale. Per i titoli universitari, per i quali non fosse possibile acquisire tale precisazione nel certificato dell'autorità scolastiche, il candidato deve allegare al certificato stesso una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, la circostanza del non avvenuto rilascio del titolo originale;
- c- I documenti che danno diritto alla elevazione o alla esenzione del limite massimo di età, in originale o copia autentica, per le categorie o qualifiche funzionali cui l'amministrazione intende porre il limite d'età;
- d- Il curriculum formativo e professionale, debitamente firmato;
- e- Titoli speciali comprovanti particolari requisiti che, in rapporto al profilo professionale al quale si riferisce il concorso, siano richiesti espressamente dal bando, in originale o copia autentica;

f- Tutti quei titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della graduatoria di merito in originale o copia autentica, previsti dall'art. 21 del DPR n° 439/94;

g- I documenti costituenti titoli di precedenza o preferenza di legge, in originale o copia autentica.

Di tutti i documenti allegati alla domanda d'ammissione deve essere fatta elencazione analitica nella domanda stessa.

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti di partecipazione al concorso é indirizzata all'Ufficio di Segreteria del Comune.

É consentita la presentazione di documenti posteriormente alla presentazione della domanda d'ammissione, purché, siano presentati entro il termine utile prescritto per la produzione della domanda stessa e con le modalità di cui al 1° comma. In tal caso i documenti devono essere trasmessi con un elenco specifico degli stessi, sottoscritto dal candidato con la firma autenticata.

Non è consentito integrare il mancato versamento della tassa concorso se non effettuato nei termini stabiliti dal bando.

Coloro che non hanno effettuato il prescritto versamento, della tassa concorso, **sono esclusi automaticamente** dalla partecipazione al concorso.

**Sono esclusi**, altresì, **automaticamente** i candidati che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione.

La relativa comunicazione d'esclusione, effettuata da parte del presidente della Commissione, sarà prodotta con tassa a carico del destinatario.

#### **Art. 7 – Riserva alle categorie riservatarie preferenze e parità di genere, per come prevede l'«Art. 5 del DPR n. 82/2023.**

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

- a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
- b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
  - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  - e) maggior numero di figli a carico;
  - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
  - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    - 1) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
    - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
    - o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
    - p) minore età anagrafica.»;

## **Art. 8 Equilibrio di genere per come prevede l'«Art. 6 del DPR n. 82/2023.**

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.»;

## **Art. 9 Svolgimento delle prove e modalità speciali, per come modificato con l'articolo 7 del DPR 82/2023 –**

1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6.

2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.

6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.
8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.»;

#### **Art. 10 Valutazione titoli per concorso per soli titoli ed esami**

«1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.»;

#### **Art. 11 Prove d'esame**

«3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».



## **ART. 12 - Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.**

1. Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonchè ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonchè dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I.

### **TITOLO II - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO E REGOLARIZZAZIONE DEI DOCUMENTI**

#### **art. 13. Istruttoria delle domande di ammissione al concorso**

Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso la commissione giudicatrice, dopo la seduta di insediamento e dei criteri di massima, provvede all'esame delle domande e dei documenti prescritti per l'ammissione al concorso, invitando i candidati a regolarizzare, nel termine massimo di 10 giorni, le domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze sanabili o quando si tratti di ovviare ad imperfezioni formali dei documenti di rito esibiti.

**La regolamentazione di cui al comma 1° del presente articolo è ammessa esclusivamente per di casi di:**

- 1- Omissione o incompletezza di uno o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso;
- 2- Di mancata inclusione della ricevuta di versamento della tassa di concorso, se effettuata nei termini cui il bando del concorso è aperto;
- 3- Esibizione di un certificato di studio privo dell'annotazione del suo rilascio in luogo del titolo originale.

Verificandosi le ipotesi suindicate la Commissione giudicatrice, invita il candidato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a regolarizzare le imperfezioni della richiesta, a pena definitiva d'esclusione dal concorso, mediante:

- a- Presentazione di nuova istanza, ad integrazione di quella già acquisita agli atti, completa degli elementi mancanti, regolarmente autenticata;
- b- la presentazione della ricevuta di versamento della tassa di concorso, per il caso di cui al punto 2;
- c- produzione, con riferimento alla irregolarità di cui al precedente punto 3 del titolo di studio originale o copia autentica, o de certificato con annotazione del mancato rilascio dell'originale del diploma ovvero di atto sostitutivo del certificato di

notorietà, nel quale il candidato attesti il non ancora avvenuto rilascio del diploma da parte delle istituzioni scolastica o universitaria;

d- presentazione degli originali o copie conformi a norme di legge.

**Non è ammessa la regolarizzazione, con conseguente esclusione dal concorso, nei casi di:**

1- Mancata indicazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;

2- Mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare;

3- Omissione della firma del candidato in calce alla domanda di partecipazione;

4- Mancato richiamo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Le operazioni istruttorie di ammissione, comprese le fasi della regolarizzazione dei documenti, debbono essere concluse entro 40 giorni dalla data ultima fissata per la chiusura del concorso, tale termine può essere elevato a 60 giorni qualora i candidati sono in numero elevato.

#### **art. 14 - Ammissione ed esclusione dei candidati al concorso.**

Esaurite le procedure di cui al precedente articolo 8, la Commissione giudicatrice, verificati tutti gli elementi istruttori relativi al concorso ed il giudizio di ammissibilità o non per ogni candidato, dichiara l'ammissione delle domande regolari o regolarizzate e la esclusione di quelle insanabili o irregolari.

Dell'esclusione dal concorso è fatta comunicazione all'interessato con lettera del Presidente della commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

### **TITOLO III - COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI.**

#### **art. 15 - Composizione della commissione.**

1- La commissione giudicatrice del concorso è nominata, dal Responsabile dell'Area di competenza dietro presentazione del curriculum vitae da parte dei nominati con atto proprio, oppure far ricorso ad un bando selettivo per come prevede la nuova normativa di cui al DPR 82/2023 per poter scegliere i componenti.

2- Deve essere composta da:

a- Dirigente responsabile dell'area competente, o del Segretario dell'Ente dietro il decreto di nomina da parte del sindaco, giusto art. 97 comma 4 sub d del Decreto Legislativo n. 167/00, o dal Direttore generale;

b- Due esperti nelle discipline interessate dall'area funzionale del posto da ricoprire prescelti tra:

1- Funzionario o dirigente della Regione o di altri enti locali, dirigente o funzionario della pubblica amministrazione, anche in quiescenza<sup>13</sup>, di classi pari o superiore a

<sup>13</sup> Si riporta il comma 9 dell'articolo 1 comma 1) del DPR 82/2023. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il *personale in quiescenza* che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica

quella che dell'ente che indice il concorso, appartenenti a qualifiche funzionali pari o superiori a quella dei posti messo a concorsi, o altre persone che per la loro qualifica, titoli ed esperienze professionali, specificatamente indicati nella deliberazione di nomina, completano le competenze della commissione nelle materie previste dal bando; In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- c- Da uno esperto in informatica, ove previsto;
- d- Da un esperto in lingua straniera, ove previsto.
- e- Da un dipendente di ente locale con qualifica funzionale non inferiore a quella propria del posto messo a concorso, dovrà svolgere il ruolo di segretario rogante e non avrà diritto alla valutazione;
- f- Per i concorsi nei cui bandi sono previste prove di carattere tecnico - pratico alla commissione devono essere aggregati esperti di arte, mestieri o di ordini professionali, che il responsabile del servizio, deve nominare di volta in volta se ne rende necessità;
- g- Il presidente della Commissione, nomina il segretario verbalizzante, tra i dipendenti dell'Ente. Qualora, nella dotazione organica dell'Ente non figurano figure di qualifica o categoria pari o superiore a quella messa a concorso il Presidente può nominare un Funzionario e/o dipendente di altro Ente, o persona di fiducia;
- h- Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- i- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.
- j- A norma dell'articolo 18 del DPR. 487/94, per come modificato dall'articolo 1 c. r) del DPR n. 82/2023 la Giunta Comunale all'atto della segnalazione della commissione giudicatrice fissa il compenso spettante ad ogni componente la Commissione stessa: Presidente, Segretario; Esperti, Sottocommissione, comitati di vigilanza nei limiti delle capienze di bilancio. I compensi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56<sup>14</sup>.

---

richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non e' consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

<sup>14</sup> Si riporta l'articolo 3 comma 13 della legge n. 56/2019, allegato A: Compensi per i componenti esterni delle Commissioni di concorso o selezione in recepimento del d.p.c.m. 24 aprile 2020 1 Sezione I – Tabelle dei compensi dei componenti delle commissioni di concorso e selezione per assunzioni a tempo indeterminato SELEZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO RELATIVE AI PROFILI PROFESSIONALI A CUI SI ACCEDE MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTO NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO (CATEGORIA A e B1) Componente della Commissione  
Compenso base Compenso integrativo (valore corrisposto per ciascun candidato esaminato) Limite massimo compenso  
Presidente 440 euro 0,44 euro 1.320 euro Commissario 400 euro 0,40 euro 1.200 euro CONCORSI PER ASSUNZIONI A

Oltre i compensi, per i componenti esterni, vanno impegnate le spese vive di viaggio;

- k- Sempre nei limiti delle spese disponibili l'Amministrazione fissa in € 200,00 a seduta utile il compenso spettante ad ogni singolo componente, oltre le spese di viaggio. Il compenso, comunque, non può superare la somma di €2.000,00 a netto delle ritenute erariali;
- l- Per come modificato dall'articolo 1, comma t) l'articolo 19 del DPR 487/94, rubricato come Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche), deve avvenire: Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al capo I;
- m- Questo Ente, al fine di svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità, con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o previste dalla normativa vigente, **CHIEDE** la prescritta autorizzazione al Dipartimento della funzione pubblica della

---

TEMPO INDETERMINATO RELATIVE AI PROFILI DI CATEGORIA B3 E C Componente della Commissione  
Compenso base COMPENSO INTEGRATIVO Limite massimo Concorsi compenso per esami Concorso per titoli ed esami  
Concorso per titoli Presidente 1.408 euro 0,70 euro 0,78 euro 0,14 euro 4.224 euro Commissario 1.280 euro 0,64 euro 0,70  
euro 0,13 euro 3.840 euro CONCORSI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO RELATIVE AI PROFILI DI  
CATEGORIA D Componente della Commissione Compenso base COMPENSO INTEGRATIVO Limite massimo  
Concorsi compenso per esami Concorso per titoli ed esami Concorso per titoli Presidente 1.584 euro 0,88 euro 0,97 euro  
0,18 euro 4.752 euro Commissario 1.440 euro 0,80 euro 0,88 euro 0,16 euro 4.320 euro Membro aggiunto aggregato 720  
euro 0,80 euro solo per il candidato esaminato 0,88 euro solo per il candidato esaminato 0,16 euro solo per il candidato  
esaminato 2.160 euro CONCORSI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO RELATIVE AI PROFILI DI  
QUALIFICA DIRIGENZIALE Componente della Commissione Compenso base COMPENSO INTEGRATIVO Limite  
massimo Concorsi compenso per esami Concorso per titoli ed esami Concorso per titoli Presidente 1.760 euro 0,88 euro  
0,97 euro 0,18 euro 5.280 euro Commissario 1.600 euro 0,80 euro 0,88 euro 0,16 euro 4.800 euro Membro aggiunto  
aggregato 800 euro 0,80 euro solo per il candidato esaminato 0,88 euro solo per il candidato esaminato 0,16 euro solo per il  
candidato esaminato 2.400 euro Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i  
compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. Allegato  
A Compensi per i componenti esterni delle Commissioni di concorso o selezione in recepimento del d.p.c.m. 24 aprile 2020  
2 In caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il  
compenso base, ridotto del 50%, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata per gli altri  
commissari. I compensi integrativi sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al  
numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi dei compensi  
previsti per i commissari di concorso. Sezione II – Compensi dei componenti delle commissioni di selezione per assunzioni  
a tempo determinato Per le selezioni per assunzioni a tempo determinato che si svolgono con le medesime modalità delle  
assunzioni a tempo indeterminato si applicano i medesimi compensi. Nel caso di selezioni in forma semplificata, i compensi  
per i corrispondenti ruoli sono ridotti del 30%. Sezione III – Compensi dei componenti delle eventuali commissioni di  
selezione per assunzioni ai sensi artt. 90, 108, 110 D.Lgs. 267/2000 Per le selezioni per assunzioni ai sensi artt. 90, 108 e  
110 D.Lgs. 267/2000 si applica esclusivamente il compenso base di cui alla sezione

Presidenza del Consiglio dei ministri. a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

- n- 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni.
- o- I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.
- p- La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione.
- q- La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
- r- L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi, attraverso idoneo documento di riconoscimento.

#### **art. 16- Funzionamento e lavori della commissione esaminatrice**

Entro 10 giorni successivi a quello ultimo fissato, il Presidente della Commissione insedia la Commissione stessa dopo aver comunicato per iscritto ad ogni componente, con almeno 6 giorni di anticipo, la data della seduta di insediamento.

Nella seduta di insediamento, l'ufficio competente consegna, alla commissione, tutte le domande di partecipazione e di ammissione pervenute ed i relativi documenti. Tali atti, unitamente a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal segretario della commissione, sotto la sua responsabilità, fino alla conclusione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il presidente, ogni componente ed il segretario della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, devono produrre dichiarazione con la quale dichiarano di non aver tra i partecipanti parenti o affini fino al quarto grado in ossequio agli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

Qualora si riscontri incompatibilità il Presidente sospende immediatamente la seduta, richiedendo al componente la Commissione di rimuovere l'incompatibilità.

La commissione giudicatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese. Le decisioni sono prese a maggioranza.

La commissione, esauriti gli adempimenti di cui al precedente comma 3°, procede nei lavori secondo il seguente ordine:

- a- Determinazione dei criteri della valutazione dei titoli;
- b- Verifica della domanda d'ammissione al concorso con esame dei documenti, allegati alla domanda stessa, esprimendo l'ammissione o la non ammissione;
- c- Determinazione delle date delle prove scritte e pratiche e delle sedi in cui le stesse saranno tenute;

- d- Effettuazione delle prove scritte incluse quella a contenuto pratico;
- e- Valutazione delle prove scritte e/o pratiche con attribuzione dei voti a ciascun concorrente;
- f- Espletamento della prova orale;
- g- Valutazione di titoli prodotti da ciascun candidato;
- h- Comunicazione, con il punteggio dei titoli e quello delle prove scritte ed orali ai singoli concorrenti che hanno preso parte alla/e prove scritte e quella orale; per gli esclusi, vale quale comunicazione l'affissione all'albo pretorio dell'Ente;
- i- Formazione della graduatoria degli idonei con i punti attribuiti, per ciascuna prova e nel complesso, a ciascun concorrente.

La redazione del processo verbale dei lavori della commissione, che comunque deve essere sottoscritto dal presidente, dai singoli commissari e dal segretario in ogni sua pagina è effettuata dal segretario medesimo, che n'è responsabile.

Al termine dei lavori, e comunque non oltre 10 giorni dall'ultima riunione, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso vengono rimessi all'amministrazione comunale per i provvedimenti consequenziali.

Ciascun commissario fermo restando l'obbligo della firma dei verbali di cui al precedente comma, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione.

Nel caso di morte o grave documentato impedimento di uno dei commissari che non consente a questi la firma dell'ultimo verbale, si procede ugualmente purché, esso abbia acquisito la firma di tutti gli altri componenti della commissione e del segretario.

Qualora nel corso dei lavori della commissione un componente cessi dalla stessa per morte, dimissione o sopravvenuta incompatibilità, su proposta del presidente della commissione stessa, il responsabile del servizio personale provvederà a sostituirlo.

#### **art. 17 - Punteggio a disposizione di ciascun commissario.**

Ogni commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova cui è sottoposto il candidato, mentre la valutazione dei titoli dovrà essere effettuata sul punteggio di 10\30 (dieci\trentesimi)<sup>15</sup>.

Non esprime alcun punteggio il segretario della commissione, essendo lo stesso solo ufficiale rogante.

#### **art. 18 - Valutazione dei titoli.**

---

<sup>15</sup> Così previsto dall'articolo 8 comma 2 del DPR 487\94 e smi

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie e il totale del punteggio disponibile per essi è così ripartito:

- 1<sup>a</sup> categoria - titolo di studio, punti 5;
- 2<sup>a</sup> categoria - titoli di servizio, punti 3;
- 3<sup>a</sup> categoria - curriculum formativo e professionale, punti 1;
- 4<sup>a</sup> categoria - titoli vari, punti 1

#### **art. 19. valutazione del titolo di studio -**

1. I complessivi cinque (5) punti disponibili per questa categoria devono essere attribuiti come di seguito:

- a- Titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso conseguito con la votazione minima, punti 0;
- b- Se il titolo di studio è conseguito con votazione superiore al minimo, si attribuisce un numero di punti in proporzione semplice alla votazione, fino ad un massimo di punti 2,20;
- c- Se il titolo di studio è stato conseguito con la concessione della lode e della pubblicazione si aggiungono punti 0,80;
- d- Altri titoli di studio di grado superiore a quello richiesto, purché strettamente attinenti alla professionalità richiesta, fino ad un massimo di punti 1,20 da attribuire in modo proporzionale con i punteggi esistenti fra il minimo sufficiente all'acquisizione del titolo ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento.
- e- Altri titoli di studio di rilievo superiore a quello richiesto non attinente alla professionalità richiesta, ma, comunque, attestante arricchimento della stessa, fino ad un massimo di punti 0,80, da attribuire in modo proporzionale con i punteggi esistenti fra il minimo ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento.

#### **art. 20 - valutazione dei titoli di servizio -**

1. I complessivi 3 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono, per come di seguito attribuiti:

- a- Per il servizio prestato in qualifica superiore od analoga a quella del posto messo a concorso, in posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende pubbliche e private purché, nei certificati rilasciati da aziende private sia esattamente indicata la posizione di lavoro e le funzioni svolte con riferimento a quelle risultanti dal libro paga dell'azienda, indicando il relativo numero di matricola, e la posizione assicurativa richiesta dalla legge, si assegnano fino ad un massimo di punti 2;

- b- Punti 0,10 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi per servizio prestato in qualifiche appartenenti alla stessa area funzionale;
- c- Punti 0,05 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi se la qualifica del concorrente appartiene alla stessa area funzionale;
- 2 -Per il servizio di cui al precedente punto a) prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, si assegnano fino ad un massimo di punti 0,50;
- a- Punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi per servizio prestato in qualifica appartenente alla stessa area funzionale;
- b- Punti 0,20 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi per servizio prestato in qualifica appartenente a diversa area funzionale;
- 3- Per il servizio di cui al precedente punto a) prestato in qualifiche collocate nei due livelli inferiori rispetto a quello del posto messo a concorso si assegnano punti 0,1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi fino al massimo di punti 0,50.
- 4- In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente;
- 1- La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi sino a quelli via via espletati.

**art. 21 - Valutazione del curriculum formativo e professionale.**

I complessivi 1 punti disponibili per la valutazione del curriculum professionale vengono attribuiti dalla commissione previo esame delle attività professionali e di studio del candidato, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese l'idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tali categorie rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore nonché, gli incarichi d'insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili in tale categoria le idoneità acquisite in altri concorsi.

Nel caso di insignificanza del curriculum, la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio.

**art. 22 - Valutazione titoli vari -**

1. I complessivi 1 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari vengono così attribuiti:



- a- Per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello da conferire si assegnano punti 0,10 per ciascuna idoneità fino ad un massimo di punti 0,25;
- b- Per pubblicazioni scientifiche inerenti il posto messo a concorso si assegnano punti 0,10 per ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di punti 0,25;
- c- Per attestati di specializzazione o formazione professionale legalmente riconosciuti, inerenti al posto messo a concorso dai quali risulti che il candidato abbia superato l'esame finale di idoneità si assegnano punti 0,10 per ciascuno attestato fino ad un massimo di punti di 0.25;
- d- Per la partecipazione e frequenza a corsi di perfezionamento, specializzazione e riqualificazione professionale su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purché, sia certificato il superamento della prova finale si assegnano punti 0,10 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 0,25;
- e- Per la dirigenza, per la valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura sia applica quanto sancito dall'articolo 21, comma 1 del DPR 439\94.

#### TITOLO IV - SVOLGIMENTO DELLE PROVE -

##### **art. 23 - determinazione delle date delle prove -**

Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, **almeno quindici giorni prima** della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Le date della prova scritta e pratica sono comunicate ai concorrenti, almeno 30 giorni prima del giorno stabilito per le prove, ovvero con avviso sul portale apposito dell'Ente. Tale comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti di legge.

Le prove orali dovranno svolgersi entro 60 giorni dall'ultima prova scritta, ed entro 90 giorni qualora i concorrenti sono oltre 100, con le modalità di cui al comma due vengono comunicate al candidato ammesso.

Nella lettera di comunicazione, si devono avvertire i candidati di portare un idoneo documento di riconoscimento e che possono consultare testi non commentati.

Le procedure concorsuali devono concludersi di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine é giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per

conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto<sup>16</sup>.

#### **art. 24 - Prove di selezione del concorso-**

Le prove di selezione si distinguono in: scritta, pratica ed orale:

- 1- La prova scritta chiama il candidato ad esprimersi su cognizioni di ordine dottrinale sulle materie di esami richiamate nel bando di concorso;
- 2- La prova pratica chiama il candidato ad esprimersi in ordine alle specifiche competenze richieste nel bando di concorso;
- 3- La prova orale verte sulla conoscenza delle materie richieste nel bando di concorso.

#### **art. 25 - Adempimenti della commissione per le prove scritte.**

La commissione giudicatrice, riunitasi prima dell'ora fissata per l'inizio delle prove nella sala destinata alle stesse, prepara tre tracce per ciascuna prova scritta.

Le tracce appena formulate, vengono chiusi in pieghi suggellati e firmati dai componenti la commissione e dal segretario.

n) *Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet, per come sostituito il comma 2, dal DPR. 82/2023 all'articolo 13, il comma 2; Qualora questa Amministrazione non è in grado di svolgere le prove con le modalità del presente comma, **ricorre alle procedure**, dopo aver ottenuto il nullaosta da parte del Ministero della Funzione pubblica, del sistema cartaceo per le prove scritte, per come prescritte al paragrafo seguente:*

Esaurita l'operazione di cui al precedente comma, la commissione procede all'autentica dei fogli sui quali saranno stesi gli elaborati. L'autentica è effettuata opponendo il timbro tondo del comune e la firma di almeno due componenti la commissione sul margine destro del foglio.

I fogli possono essere vidimati da coppie di commissari diversi purché, la composizione delle coppie resti inalterata per tutta la durata dell'autentica.

All'ora stabilita per ciascuna prova, si dà luogo all'accesso dei candidati nella sala previo appello nominale ed accertamento della loro identità. I Candidati vengono

---

<sup>16</sup> Per come ribadito nella modifica dell'articolo 11 del DPR 487/94 con il comma 1) dell'articolo 1, sub 4 del DPR 82/2023.

collocati in modo che non possono comunicare fra di loro. Essi vengono invitati a trattenere soltanto testi di legge o quant'altro indicato nel bando di concorso con deposito di tutto il resto, comprese borse da donne, borsellini e quanto altro, su un tavolo presso la presidenza.

I candidati vengono quindi istruiti dal presidente o da un commissario sulla metodologia della prova: sui fogli non devono figurare segni di riconoscimento che possono far risalire al nome del candidato.

Viene indicato il tempo messo a disposizione, che non potrà essere inferiore alla 4 ore dalla ultimazione della dettatura del tema prescelto per i livelli professionali fino alla 6 q. f. e di 6 ore per i concorsi professionali superiori<sup>17</sup>.

Si procede alla distribuzione ai candidati dei fogli vidimati, con l'avvertenza che in caso di necessità possono chiederne degli altri.

È vietato far uso di carta non vidimata. La presenza di altro tipo di carta sul tavolo della prova o nel plico della consegna degli elaborati comporta l'annullamento della prova stessa e quindi la non ammissione alle prove successive.

Unitamente ai fogli viene distribuita una penna a biro del medesimo inchiostro a tutti i candidati.

Il presidente fa constatare ai candidati che le tre buste, contenenti le tracce degli elaborati, sono integre e ne invita due per la scelta di una delle tre buste<sup>18</sup>.

Il presidente, aperta la busta prescelta, da lettura del tema, invita il segretario a prendere le generalità del candidato che ha fatto la scelta.

Il presidente o un commissario da lettura del tema sorteggiato, e poi degli altri due non prescelti.

Si procede alla dettatura del tema sorteggiato, che deve essere ripetuto da uno dei candidati che ne deve fare lettura ad alta voce.

Il presidente finite queste operazioni, da inizio alla prova indicando l'ora finale della prova stessa.

## **art. 26. Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte.**

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con i componenti la commissione. I concorrenti non devono avvalersi di appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. Possono solo utilizzare i testi ammessi dalla commissione o quelli che la commissione ha riscontrato privi di commenti.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

---

<sup>17</sup> La normativa sul Covid-19 ha modificato tali tempi e procedure.

<sup>18</sup> La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno **due candidati**.

La commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. Sempre due componenti la commissione devono trovarsi nella sala degli esami.

### **Art. 27 - Adempimenti della commissione al termine della prova scritta**

Ai candidati sono consegnati, unitamente ai fogli vidimati, due buste uguali: una grande ed una piccola contenente un cartoncino.

Il candidato svolto il tema, senza opporvi sottoscrizione, né altro contrassegno mette l'elaborato, unitamente a tutti i fogli vidimati e ricevuti, nella busta grande. Scrive le proprie generalità sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone il tutto nella busta grande e lo consegna al tavolo della presidenza.

Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da opporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter unire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Al termine della conclusione dell'ultima prova scritta o pratica, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Devono partecipare a quest'operazione i componenti la commissione ed almeno 1/5 dei concorrenti.

Al fine di uniformare il presente regolamento alla nuova formulazione del DPR 82/2023, qualora l'Ente è in grado di sostenere le procedure indicate al comma sotto riportato, che modifica l'articolo 13 del DPR 487/94, vi farà ricorso.

### **Art. 28- Prove pratiche e modalità di svolgimento-**

La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione;

La commissione mette a disposizione dei concorrenti il materiale occorrente per la prova stessa.

Nel caso in cui la commissione decide di far effettuare a tutti i concorrenti la stessa prova deve seguire le procedure di cui al precedente articolo.

### **art. 29- Valutazione delle prove scritte -**

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione giudicatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova.

Dopo aver effettuato l'esame dell'elaborato, oggetto della prova, si procede contestualmente alla sua valutazione che viene espressa dalla somma dei voti attribuiti da ciascun commissario. Il segretario procede a trascrivere sul frontespizio dell'elaborato il voto assegnato indicando in numero ed in lettere nonché, un breve giudizio sull'elaborato stesso, sottoponendo il tutto alla firma dei componenti la commissione.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.

### **art. 30 - Esito delle prove scritte e pratiche-**

Entro 5 giorni dal completamento della valutazione della prova scritta e pratica, il presidente provvede a comunicare a mezzo di raccomandata A\R a ciascun dei partecipanti il voto conseguito nelle varie prove, oppure, affiggere l'esito sull'apposito portale dell'Ente di Amministrazione trasparente. Qualora, la Commissione ricorre a tale procedura, l'avviso ha tutti i criteri di legge di notifica. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette\decimi (7\10), ovvero di 21/30 (ventuno/trentesimi) nella prova scritte e pratica.

### **Art. 31 - Prova orale -**

Prima dell'inizio della prova orale, la commissione stabilisce i criteri d'espletamento della prova stessa, tali da assoggettare i candidati, per una durata uguale per tutti ad interrogazione che:

- a- Pur nel variare le domande, richiedono a tutti i concorrenti un grado oggettivamente uniforme ed equilibrato d'impegno e di conoscenza;
- b- Oppure fissare un numero di domande, che la commissione in precedenza, osservando il programma di esami, stabilisce di fare ai concorrenti, dette domande vengono racchiuse in buste numerate che i candidati a loro volta sorteggiano; prima della scelta delle buste contenente le domande, i candidati sorteggiano un'altra busta contenente dei numeri per stabilire l'ordine di interrogazione;
- c- Sottoporre i candidati alle stesse domande, facendo scegliere ad ognuno di essi un cartoncino recante un numero cronologico. Il numero sorteggiato indicherà l'ordine di interrogazione. Il primo concorrente, si accomoderà nella sala predisposta per la prova, mentre gli altri saranno accompagnati in altra stanza e sorvegliati da un Vigile Urbano. Il Primo concorrente esaminato potrà assistere alla prova del secondo e così di seguito.

Nel giudizio inerente alla prova orale si dovrà tenere conto, in particolare, del modo di esprimersi e della precisione concettuale soprattutto per i profili professionali appartenenti dalla qualifica quinta e superiori.

Terminata la prova orale, di ciascun candidato la commissione procede alla valutazione della stessa attribuendo il voto.

La prova orale si considera superata se il concorrente ha ottenuto una votazione non inferiore a sette\decimi (7\10), ovvero a 21/30 (ventuno/trentesimi).

## TITOLO V - ADEMPIMENTI CONCLUSIVI DELLA COMMISSIONE E PROCEDURE PER LA NOMINA DEI VINCITORI DEL CONCORSO. -

### **art. 32 - Graduatoria degli idonei e trasmissione degli atti all'amministrazione.**

Esaurita la prova orale, la commissione procede, alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la prova orale e di seguito alla formazione della graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che hanno conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità, tenendo conto dei titoli di precedenza e preferenza previsti dalla vigente normativa.

La votazione complessiva per ciascun candidato è determinata sommando il punteggio nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e/o orali o nella prova pratica, se prescritta, nonché, il voto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria è unica anche nel caso che alcuni posti siano riservati al personale interno.

La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della commissione.

Entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori della commissione, il presidente provvede a trasmettere tutti i verbali, unitamente alle domande, ai documenti, agli elaborati delle prove e quant'altro relativo al concorso, all'amministrazione, per gli adempimenti consequenziali.

«6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»<sup>19</sup>;

### **art. 33 - Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore -**

La giunta municipale, sulla scorta dei verbali della commissione, e dopo l'avvenuto riscontro della regolarità del provvedimento, approva la graduatoria, dando mandato al dirigente, o al segretario comunale, o al responsabile del servizio, giusto art. 6 commi 2 e 3 della Legge 127\97, per come novella dall'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 di provvedere alla nomina del vincitore del concorso e stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, giusta art. 56 D. Lgvo 29\93 e s. m. i. .

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione della giunta, il responsabile del servizio, invita il vincitore a far pervenire entro e non oltre 15 giorni a pena la decadenza, la seguente documentazione:

- 1- Estratto dell'atto di nascita;

---

<sup>19</sup> Comma aggiuntivo nel dpr 82/2023 al comma 6 dell'articolo 15 del Dpr 487/94.

- 2- Certificato di cittadinanza italiana;
- 3- Certificato del godimento dei diritti politici;
- 4- Certificato del casellario giudiziario;
- 5- Certificato medico rilasciato dall'A. S. L. dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso (l'amministrazione si può riservare questo procedimento direttamente);
- 6- Certificato di stato di famiglia;
- 7- Foglio di congedo illimitato provvisorio o stato matricolare del servizio di leva, o il certificato dell'esito di leva. (solo per i partecipanti di sesso maschile).

La documentazione di cui sopra non è richiesta qualora il concorrente sia già dipendente di ruolo dell'Ente.

La documentazione di cui sopra è richiesta, a posto della dichiarazione sostitutiva, prevista dalla normativa vigente, trattandosi di assunzione nella Pubblica Amministrazione.

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.»<sup>20</sup>;

#### **Art. 34 - Assunzione in servizio e decorrenza della nomina-**

I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.

3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.»

---

<sup>20</sup> Per come modificato dal DPR 82/2023

L'invito a prendere servizio in prova dovrà avvenire entro 15 giorni della comunicazione dell'esito della selezione.

### **Art. 35 - Efficacia della graduatoria -**

La graduatoria del concorso resta aperta per due anni che decorrono dal giorno della conseguita esecutività della determina di approvazione della medesima<sup>21</sup>.

L'Amministrazione ha la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente alla indizione del concorso, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati posteriormente all'indizione del concorso stesso

## **TITOLO VI - RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE RICORSO AL COLLOCAMENTO -**

### **Art. 36 - norme d'accesso -**

La copertura dei posti appartenenti ai profili professionali delle categorie A, B, C e D per l'accesso alle quali occorre il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo, avviene mediante la selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento, tenuti presso il Centro per l'impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 28\2\87, n° 56<sup>22</sup> e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità fissate dal DCPM 27/12/88 pubblicato sulla G.U. del 31\12\1988, n° 306<sup>23</sup>.

Per professionalità s'intende la preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalla qualifica o categoria o dal profilo professionale, ricondotta in ogni caso da parte dell'amministrazione assumente anche mediante equiparazione alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e accertata in sede di selezione.

Le procedure previste per la copertura dei posti di cui al precedente comma 1 non si applicano nei casi in cui è richiesto il possesso del requisito di professionalità compresa

---

<sup>21</sup> «6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.»;

<sup>22</sup> Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in Gazz. Uff., 3 marzo 1987, n. 51). Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, già citato

<sup>23</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 306). Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione.



nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.<sup>24</sup>

I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive unitamente agli iscritti nelle liste di collocamento appositamente avvisato e convocati.

Per essere avviati a selezione, i lavoratori debbono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

### **Art. 37 – Ambito di applicazione e procedure per l'avviamento a selezione -**

Ogni anno la giunta, dedotte le aliquote percentuali di posti riservati obbligatoriamente alle assunzioni di lavoratori appartenenti a categorie protette, determina, nel rispetto della disposizione della legge finanziaria, il numero dei posti di cui al precedente articolo ed approva il bando per la relativa copertura che avviene esclusivamente a mezzo di prove selettive.

Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, è determinato distinguendo l'aliquota percentuale di posti da riservare ai dipendenti in servizio ed il numero di posti da ricoprire mediante il ricorso al collocamento.

*Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente regolamento.»;*  
*«Art. 30 (Modalità di iscrizione e requisiti). –*

*1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

L'Il bando contiene:

- 1- Il numero dei posti da ricoprire, distinto come al precedente comma 2, ed il trattamento economico lordo connesso;
- 2- I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione ed i requisiti e le condizioni riferiti alla partecipazione del personale interno;
- 3- Il termine di scadenza per la presentazione della domanda per il personale interno, nonché i documenti ed i titoli da prodursi dai concorrenti utilmente selezionati;
- 4- Il contenuto delle prove selettive.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio 20 giorni prima della data ultima fissata per la presentazione delle domande da parte del personale interno, al quale è inoltre comunicato, con apposito ordine di servizio da far pervenire anche alle OO. SS. interne.

Entro 15 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il capo dell'amministrazione, per mezzo del servizio personale, inoltra

---

<sup>24</sup> Legge 20 maggio 1970, n. 300 (in Gazz. Uff., 27 maggio 1970, n. 131). Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

direttamente alla sezione circoscrizionale per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica d'iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. Invia altresì l'elenco dei candidati che hanno inoltrato richiesta di partecipazione al fine di verificare se gli stessi risultano iscritti alla categoria e mansione cui il bando si riferisce;

Entro lo stesso termine, il servizio personale (l'ufficio concorsi o il segretario comunale) provvede all'esame ed all'istruttoria delle domande e dei documenti prescritti per la partecipazione alla riserva dei posti del personale interno, nel rispetto delle forme di istruttoria previste dal presente regolamento con il solo limite di tempo come sopra fissato.

La dichiarazione di ammissione e di esclusione è fatta dal Responsabile dell'Area con un suo provvedimento preso entro i tre giorni successivi al termine predetto.

### **Art. 38 - Selezione -**

Il responsabile dell'Area, per mezzo del servizio del personale, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento di cui al comma 5° del precedente articolo 37, convoca i lavoratori alle prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

Analoga convocazione è fatta ai candidati interni ammessi per la copertura dei posti a questi riservati.

La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono preventivamente determinati dall'amministrazione con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica con riferimento ai contenuti e alle modalità stabilite, per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità, dalla regione. L'amministrazione, inoltre, determina preventivamente, con apposito provvedimento della giunta, gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.

La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, o del profilo professionale e non comporta valutazione emulativa.

Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.

Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo pretorio. Ad esse provvede un'apposita commissione, nominata dal responsabile del servizio competente nello stesso atto di approvazione del bando di selezione e composta da un funzionario dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione, fino alla completa copertura dei posti oggetto della selezione. Le funzioni di segretario della

commissione sono disimpegnate da un dipendente comunale della sesta qualifica funzionale, nominato dalla giunta.

Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte del capo dell'amministrazione dell'esito del precedente avviamento.

All'atto della nomina del vincitore e della presa di servizio attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per come prescrive il comma ff) dell'articolo 30: *Il centro per l'impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68;*

L'Ente è tenuto a comunicare l'esito della prova selettiva per applicare la norma di cui al titolo precedente.

#### **Art. 39 - Assunzione in servizio**

L'assunzione in servizio delle unità utilmente selezionate avviene, per le coperture dei posti con gli iscritti al collocamento, con le modalità fissate da D.P.C.M. 27 dicembre 1968.

### **TITOLO VII - COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

#### **Art. 40 - Rapporti di lavoro a tempo determinato -**

Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate dall'ente nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento in cui vengono effettuate.

Tali assunzioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, avvengono:

- 1- Previa selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie dell'ufficio di collocamento, dalla prima alla quarta qualifica funzionale, in attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le modalità fissate dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
- 2- Sulla base di graduatorie fatte dall'ente a seguito di prove selettive e/o titoli, per i profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali quinta, sesta e settima, secondo i sistemi di selezione previsti dal presente regolamento. Le graduatorie predette hanno una validità triennale.

#### **Art. 41 - Lavoratori stagionali - Precedenza nelle riassunzioni -**

Con specifico riferimento al rapporto di lavoro stagionale, inteso quello avente una ricorrenza ciclica legata allo scorrere delle stagioni solari, il servizio prestato nelle stagioni precedenti costituisce precedenza per la riassunzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 bis del decreto - legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79<sup>25</sup>, e giusto art. 6 comma 9, lettera 3 ter della legge 127/97.

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al precedente comma 1, gli interessati debbono far pervenire, entro tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto stagionale, istanza di riassunzione nella stagione successiva.

#### **Art. 42 - Lavoratori stagionali - Diritto alla copertura dei posti di lavoro -**

Qualora, si rendano vacanti i posti in pianta organica, o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza per la copertura degli stessi resta riservata agli stagionali di pari profilo professionale, in osservanza dell'art. 6, comma 9, lett. tre ter della legge 127/97.

Il diritto di precedenza di cui al precedente comma 1 si attiva secondo i seguenti criteri:

- a- Se l'assunzione negli anni decorsi era stata tramite concorso pubblico con prove selettive, l'inquadramento deve avvenire, senza ulteriori prove, attingendo dalla graduatoria del concorso più remoto non anteriore a tre anni ed interpellando nell'ordine gli idonei che hanno prestato servizio senza demerito;
- b- Se l'assunzione era stata fatta per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive ed attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno 9 mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo.

### **TITOLO VIII - NORME FINALI**

#### **Art. 43 - Norme integrative del regolamento -**

---

<sup>25</sup> Legge 25 marzo 1983, n. 79 (in Gazz. Uff., 30 marzo, n. 87). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione. **Art. 8-bis.** Disposizioni per i lavoratori stagionali. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera a), della L. 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme del regolamento per gli Uffici e Servizi vigente presso l'ente, ai CCNL ed alla normativa vigente.

#### **Art. 44 - Entrata in vigore del regolamento -**

1. Il presente regolamento entra in vigore a conseguita esecutività.

### **INDICE**

**Art. 1 - Norme per l'accesso all'impiego**

**Art. 2 - Copertura dei posti disponibili -**

**Art. 3 - Requisiti generali per l'accesso all'impiego -**

**Art. 4 - Riserva di posti a personale interno –**

**Art. 5- Bando di concorso**

**Art. 6 - Domanda di ammissione al concorso: presentazione e contenuto**

**Art. 7- Riserva alle categorie riservatarie preferenze e parità di genere, per come prevede l'«Art. 5 del DPR n. 82/2023**

**Art. 8- Equilibrio di genere per come prevede l'«Art. 6 del DPR n. 82/2023**

**Art. 9 - Svolgimento delle prove e modalità speciali, per come modificato con l'articolo 7 del DPR 82/2023.**

**Art. 10 - Valutazione titoli per concorso per soli titoli ed esami.**

**Art. 11- Prove d'esame**

**Art. 12 - Concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche.**

**Art. 13 - Istruttoria delle domande di ammissione al concorso.**

**Art. 14- Ammissione ed esclusione dei candidati al concorso**

**Art. 15 - Composizione della commissione**

**Art. 16 - Funzionamento e lavori della commissione esaminatrice.**

**Art. 17 - Punteggio a disposizione di ciascun commissario**

**Art. 18 - Valutazione dei titoli**

**Art. 19 - valutazione del titolo di studio**

**Art. 20 - valutazione dei titoli di servizio.**

**Art. 21- Valutazione del curriculum formativo e professionale.**

**Art. 22- Valutazione titoli vari**

**Art. 23- determinazione delle date delle prove**

**Art. 24- Prove di selezione del concorso**

**Art. 25 - Adempimenti della commissione per le prove scritte**

- Art. 26 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte**
- Art. 27 - Adempimenti della commissione al termine della prova scritta.**
- Art. 28 - Prove pratiche e modalità di svolgimento**
- Art. 29 - Valutazione delle prove scritte -**
- Art. 30 - Esito delle prove scritte e pratiche**
- Art. 31 - Prova orale**
- Art. 32 - Graduatoria degli idonei e trasmissione degli atti all'amministrazione**
- Art. 33 - Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore**
- Art. 34 - Assunzione in servizio e decorrenza della nomina**
- Art. 35 - Efficacia della graduatoria**
- Art. 36 - norme d'accesso**
- Art. 37 - Ambito di applicazione e procedure per l'avviamento a selezione**
- Art.38 - Selezione**
- Art.39 - Assunzione in servizio**
- Art. 40 - Rapporti di lavoro a tempo determinato**
- Art. 41 - Lavoratori stagionali - Precedenza nelle riassunzioni**
- Art. 42 - Lavoratori stagionali - Diritto alla copertura dei posti di lavoro**
- Art. 43 - Norme integrative del regolamento**
- Art. 44 - Entrata in vigore del regolamento**